SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 luglio 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 25 giugno 1992.

Determinazione della misura dell'imposta sugli spettacoli da applicare ai biglietti di ingresso ai parchi di divertimento. Pag. 3

DECRETO 4 luglio 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 8 novembre 1988 concernente l'entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma . . . . Pag. 4

DECRETO 4 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tempio Pausania . . . . Pag. 5

DECRETO 4 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento. Pag. 5

DECRETO 7 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari . . . . Pag. 6

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 12 giugno 1992.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione della Stazione terrena Italsat a Palermo Portella Larga . . . . Pag. 6

Ministero del tesoro

DECRETO 7 luglio 1992.

Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 . . . . Pag. 7

Ministero della marina mercantile

DECRETO 9 giugno 1992.

Attuazione dell'ultimo comma dell'art. 179 del codice della navigazione . . . . Pag. 39

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 giugno 1992.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali sul Mezzogiorno per l'esercizio finanziario 1992 . . . . . Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Denuncia della convenzione italo-australiana per lo scambio dei vaglia postali, conclusa a Melbourne il 23 aprile 1934 ed a Roma il 22 giugno 1934. Pag. 40

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite della varietà ad uva da vino Quagliano N . . . . Pag. 40

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 7 luglio 1992. Pag. 41

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Pesaro . . . . Pag. 43

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito della Puglia . . . . Pag. 43

Ministero della sanità:

Rettifica del decreto ministeriale 23 dicembre 1991 concernente l'autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa a conseguire un legato . . . . Pag. 43

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato . . . . . Pag. 43

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità. . . . . Pag. 43

Riconoscimento giuridico dell'Associazione per la lotta alla trombosi, in Milano . . . . Pag. 43

Modificazioni allo statuto della fondazione «Floriani», in Milano . . . . Pag. 43

Autorizzazione all'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, in Bologna, ad accettare una eredità. Pag. 43

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti società cooperative . . Pag. 43

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 44

Regione Friuli-Venezia Giulia: Aggiornamento dei parametri chimico-fisici riportati sull'etichetta dell'acqua minerale «Goccia di Carnia» . . . . Pag. 46

Autonome Provinz Bozen: Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Justizministers vom 22. Mai 1992 über die Änderung von Vordrucken und Formeln für meldeamtliche Urkunden . . . . Pag. 46

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1992 recante: «Approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 27 giugno 1992) . . . . Pag. 47

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 3 giugno 1992, n. 6237.

Adozione del regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

DELIBERAZIONE 3 giugno 1992, n. 6243.

Adozione: 1) del regolamento recante disposizioni concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di vendita o di sottoscrizione di valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché disposizioni sul procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione dei valori mobiliari di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; 2) del provvedimento recante prescrizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di acquisto e scambio.

DELIBERAZIONE 10 giugno 1992, n. 6265.

Interpretazione di disposizioni di cui all'art. 10, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Da 92A3129 a 92A3131

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 4

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio aggiornato alla data del 30 giugno 1992. (Art. 17 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991).

92A3150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1992.

Determinazione della misura dell'imposta sugli spettacoli da applicare ai biglietti di ingresso ai parchi di divertimento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette nonché per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto altresì l'art. 20 del ripetuto decreto presidenziale, il quale prevede che per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle altre attività venduti a prezzo ridotto a categorie di spettatori o di partecipanti, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Considerato che per i parchi di divertimento all'interno dei quali vengono esercitate attività soggette ad imposta unitamente ad altre che non vi sono soggette, occorre stabilire i criteri di determinazione della quota parte imponibile del prezzo del biglietto d'ingresso ai parchi medesimi;

Considerato altresì che gli esercenti i parchi, per consuetudine, mettono in vendita biglietti a prezzo diversificato che consentono l'ingresso nei parchi stessi nelle sole ore pomeridiane nonché biglietti a prezzo ridotto valevoli per l'ingresso al parco per l'intera giornata a favore delle donne e delle persone di età non superiore a diciotto anni e non inferiore a sessanta anni e degli acquirenti di pacchetti di servizi turistici;

Ritenuto che le donne, le persone di età non superiore a diciotto anni e non inferiore agli anni sessanta e gli acquirenti di pacchetti di servizi turistici, ai fini degli ingressi ai parchi di divertimento, possono costituire, ai sensi del citato art. 20, particolari categorie inquadrabili nell'ipotesi prevista dalla norma;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo dei biglietti d'ingresso ai parchi di divertimento in favore dei quali è stata rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è interamente soggetto all'imposta sugli spettacoli con l'aliquota stabilita al punto 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640.

Il prezzo dei biglietti d'ingresso ai parchi di divertimento non in possesso dell'autorizzazione predetta, è sottoposto interamente all'imposta sugli spettacoli quando tutte le attività ivi installate rientrano nell'area impositiva.

Non sono comunque prese in considerazione le attività che, pur inserite nel parco di divertimento, non rivestono specifica attinenza con il medesimo, quali: il ristorante, la pizzeria, la tavola calda, il bar, lo spazio pic-nic, il solarium, l'affitto di sdraie e ombrelloni, il servizio di guardaroba, la sauna, il bagno turco, il parrucchiere, l'estetista, la boutique, l'edicola, l'emporio, la rivendita di tabacchi, ecc.

Nel caso in cui nel parco sono esercitate attività soggette ad imposta sugli spettacoli ed altre non soggette, il prezzo del biglietto d'ingresso è imponibile nella percentuale del 75% del prezzo netto. La percentuale imponibile di prezzo va ripartita in funzione delle diverse aliquote di tributo applicabili, secondo la differenza tipologica delle attrazioni, in relazione al numero delle medesime. Qualora all'interno del parco per l'utilizzazione di talune attrazioni vengano richiesti specifici corrispettivi, questi sono tassati autonomamente; per le attrazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337, l'imponibile, salvo opzione, è quello determinato forfetariamente per lo spettacolo viaggiante e l'aliquota di tributo applicabile è quella di cui al punto 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 2.

Sui biglietti che consentono l'ingresso al parco nelle sole ore pomeridiane, a decorrere dalle ore 14, l'imposta sugli spettacoli è applicata in relazione al prezzo praticato.

Nel caso di apertura del parco nelle ore serali, dopo le ore 21, deve disporsi la totale uscita del pubblico e adottarsi una differente dotazione di biglietti, con compilazione di apposita distinta d'incasso.

Art. 3.

Le donne, nonché gli uomini di età non superiore a diciotto anni e non inferiore a sessanta anni, costituiscono, relativamente agli ingressi ai parchi di divertimento, particolari categorie ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, ai fini della commisurazione dell'imposta sugli spettacoli al prezzo pagato in misura ridotta.

Agli stessi effetti sono considerati particolare categoria gli acquirenti di un pacchetto di servizi turistici inclusivo dell'accesso al parco, allorché l'acquisto viene effettuato

in giorni antecedenti quello stabilito per l'ingresso. In tale ipotesi l'importo attribuito per l'ingresso al parco, corrispondete al prezzo ridotto praticato nella giornata, deve risultare dalla quietanza di cui al successivo art. 4, unitamente alla causale della riduzione.

Per ogni giornata, il prezzo ridotto deve essere fissato in misura unica.

Art. 4.

Per la vendita dei biglietti effettuata in giorni antecedenti quello in cui è consentito l'ingreso nei parchi di divertimento, gli esercenti devono consegnare all'acquirente apposita quietanza munita del contrassegno dell'ufficio accertatore, con l'indicazione del prezzo pagato e dell'eventuale diritto di prevendita. Tali quietanze, numerate progressivamente in relazione ai diversi prezzi praticati, devono essere assunte regolarmente in carico, con rendicontazione mensile della loro utilizzazione mediante restituzione dei titoli ritirati al momento della consegna del regolare biglietto d'ingresso. Qualora sussista difformità tra il prezzo praticato nella giornata per il tipo d'ingresso e quello risultante dalla quietanza il tributo si applica in relazione al prezzo più elevato.

Sulle quietanze non riconsegnate nei termini va applicata l'imposta sugli spettacoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3295

DECRETO 4 luglio 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 8 novembre 1988 concernente l'entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competente e dei servizi tra i due uffici;

Visto il decreto 25 maggio 1988 con il quale si è provveduto alla istituzione nella provincia di Roma di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Roma;

Visto l'art. 1, terzo comma, del menzionato decreto 26 maggio 1988 con il quale è stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma, con sede in Roma, la giurisdizione sui soggetti diversi dalle persone fisiche residenti nella provincia di Roma e sulle persone fisiche residenti nei comuni della provincia escluso il comune capoluogo, nonché la competenza per l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti;

Visto il decreto 8 novembre 1988 con il quale è stata disposta l'entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma, e ne sono state attribuite le competenze;

Visto il decreto 14 luglio 1990 con il quale si è provveduto a modificare ed integrare il decreto ministeriale 8 novembre 1988 al fine di superare talune difficoltà interpretative ed applicative sorte nell'espletamento dell'attività d'istituto dei due uffici imposta sul valore aggiunto della medesima provincia;

Vista la legge regionale 6 marzo 1992, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 20 marzo 1992, che istituisce, ai sensi dell'art. 6 dello statuto regionale, nell'ambito della provincia di Roma, il nuovo comune di Fiumicino;

Considerata l'opportunità di provvedere all'ampliamento della giurisdizione e delle competenze del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma, con sede in Roma, con decorrenza dal 5 aprile 1992, data di entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 1992, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del 20 marzo 1992, n. 8, ha giurisdizione sulle persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino anche relativamente ai periodi di imposta pregressi con l'esclusione di quanto previsto nel successivo terzo comma.

I contribuenti persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino rientranti nella giurisdizione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto devono effettuare i versamenti presso gli sportelli bancari delegati alle riscossioni ubicati nel territorio dei comuni della provincia con esclusione di Roma.

Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma relativamente ai soggetti che cessano l'attività entro il 4 aprile 1992 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 4 aprile 1992, per l'appuramento delle dichiarazioni già prodotte e i conseguenziali controlli sostanziali relativi a tali appuramenti; nonché per l'esecuzione dei rimborsi già richiesti e

i connessi preventivi controlli sostanziali: tornano infine applicabili le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 14 luglio 1990 che modifica ed integra il decreto ministeriale 8 novembre 1988.

Art. 2.

Si considerano regolarmente prodotte le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, nel periodo dal 5 aprile 1992 all'entrata in vigore del presente decreto, risultano inoltrate ad uno dei due uffici imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma da parte dei soggetti persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino; l'ufficio che ha ricevuto tali dichiarazioni provvederà a trasmetterle all'ufficio competente.

Sarà provveduto alla riattribuzione d'ufficio ai contribuenti interessati di un nuovo numero di partita IVA mediante invio a domicilio del relativo certificato.

Art. 3.

Relativamente ai soggetti persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino restano di competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma tutti gli adempimenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta sul valore aggiunto pendenti di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modifiche, integrazioni e proroghe.

Si considerano regolarmente eseguiti tutti gli adempimenti relativi alla definizione agevolata di cui primo comma che nel periodo dal 5 aprile 1992 alla data di scadenza dei termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successivi provvedimenti di proroga, risultano effettuati dai soggetti persone fisiche residenti nel nuovo comune di Fiumicino, presso il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma; tale ultimo ufficio provvederà a darne comunicazione al primo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma.

Roma, 4 luglio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3281

DECRETO 4 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tempio Pausania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella lege 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Tempio Pausania è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tempio Pausania è accertato per i giorni 23 e 24 aprile 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

92A3254

DECRETO 4 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella lege 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Agrigento è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento è accertato per il giorno 2 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

92A3255

DECRETO 7 luglio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 15 maggio 1992: primo e secondo ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma, a causa di una telefonata anonima, pervenuta nella mattinata, alle ore 12 circa, presso la segreteria del primo ufficio, che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo presso i locali degli uffici, con conseguente immediata evacuazione del personale e del pubblico presente;

in data 25, 26 e 27 maggio 1992: ufficio del registro di Ozieri, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 29 e 30 maggio 1992: ufficio del registro bollo e successioni di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 1 e 2 giugno 1992: ufficio del registro Sant'Agata di Militello, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 15 MAGGIO 1992

Regione Lazio:

primo ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma;

secondo ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma;

IN DATA 25, 26 E 27 MAGGIO 1992

Regione Sardegna:

ufficio del registro di Ozieri;

IN DATA 29 E 30 MAGGIO 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo e successioni di Messina;

IN DATA 1 E 2 GIUGNO 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sant'Agata di Militello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

92A3282

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 giugno 1992.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione della Stazione terrena Italsat a Palermo Portella Larga.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1979, n. 5188 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il reggio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che per la realizzazione di una delle stazioni terrene A.S.S.T. per la fase sperimentale preoperativa del programma Italsat multifascio, si rende necessario acquisire un'area idonea, in Palermo Portella Larga, solo di recente individuata;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sezione 2ª del consiglio superiore tecnico P.T.A. nella 187ª adunanza del 28 luglio 1989 e dal consiglio di amministrazione nella 1779ª adunanza del 1° agosto 1989;

Visto il decreto ministeriale di approvazione del programma di cui sopra datato 4 dicembre 1989;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere necessarie per la realizzazione della Stazione terrena Italsat in Palermo Portella Larga.

Art. 2.

L'azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazione di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazione alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1996.

Roma, 12 giugno 1992

Il Ministro: VIZZINI

92A3257

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 luglio 1992.

Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche di cui al predetto art. 2, comma 5;

Decreta:

Capo I

ACQUISIZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NELL'ARCHIVIO INFORMATICO UNICO AZIENDALE

Art. 1.

1. Sono tenuti ad istituire l'archivio unico informatico di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, come da ultimo, sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i soggetti indicati nell'art. 2 della citata legge n. 197/1991, di seguito denominati «intermediari», che, nell'esercizio delle attività istituzionali e indipendentemente dall'abilitazione di cui all'art. 4 della ripetuta legge 5 luglio 1991, n. 197, effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni, ovvero intrattengono con la clientela conti, depositi o altri rapporti continuativi.

Art. 2.

1. L'archivio informatico unico aziendale è formato e gestito a cura di ogni intermediario di cui all'art. 1.

2. In tale archivio devono essere inseriti i dati e le informazioni di seguito indicati:

a) la data dell'operazione. Per data dell'operazione si intende quella di effettuazione dell'operazione diretta-

mente presso la dipendenza dell'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui l'intermediario acquisisce gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione;

b) la causale dell'operazione. Per causale si intende l'indicazione del tipo dell'operazione individuato, con i relativi codici, nelle note tecniche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) l'importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli al portatore. Tale importo deve essere evidenziato distinguendo, mediante apposito codice, la parte in contanti dal complessivo ammontare dell'operazione. Non devono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso soggetto. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate, nel controvalore in lire italiane, al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio medio Milano-Roma del giorno precedente la data dell'operazione. In ogni caso va conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa;

d) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione di chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi;

e) le complete generalità della persona fisica, ovvero, nel caso di altri soggetti, la denominazione e la sede del soggetto per conto del quale l'operazione è effettuata;

f) il codice fiscale della persona fisica che effettua l'operazione per contanti e del soggetto per conto del quale tale operazione è effettuata.

3. Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, relativi ad ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, devono essere registrati nell'archivio unico.

4. I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico, purché venga garantita la storicità dei dati medesimi e sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate.

Art. 3.

1. Relativamente agli ordini di pagamento o accreditamento, i dati e le informazioni devono essere acquisiti nel modo seguente:

1) l'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante è tenuto a registrare:

a) gli elementi di cui ai punti *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 dell'art. 2 (ordinante);

b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo o Paese estero) del beneficiario:

c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o Paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l'accredito dell'importo;

2) l'intermediario che interviene per conto del beneficiario registra:

a) gli elementi di cui ai punti *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 dell'art. 2 (beneficiario);

b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo) dell'ordinante:

c) l'intermediario (denominazione e localizzazione) presso il quale l'ordine è stato disposto.

2. Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento provenienti dall'estero, l'intermediario incaricato, oltre a registrare le complete generalità del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il Paese e le generalità di quest'ultimo. Qualora il trasferimento dei fondi a favore del beneficario avvenga per il tramite di più intermediari nazionali, le informazioni relative all'intermediario ed all'ordinante estero, acquisite dal primo intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse all'intermediario del beneficiario tenuto alla registrazione dell'operazione nell'archivio unico informatico.

3. La disciplina del presente articolo non si applica alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma del punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991.

Art. 4.

1. Le operazioni a valere su rapporti pluri-intestati vanno riferite a tutti gli intestatari, indipendentemente dal soggetto che esegue l'operazione, soggetto che deve essere comunque identificato.

2. Ai fini della registrazione di operazioni a valere su rapporti intestati ad una pluralità di soggetti, può essere indicato il solo numero del rapporto, in presenza di un'anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i cointestatari e garantisca la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate. In caso contrario, devono essere indicati gli estremi identificativi di tutti i soggetti intestatari.

3. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai titoli di Stato, effettuate tra rapporti recanti l'identica intestazione, intrattenuti nell'ambito della stessa dipendenza dell'intermediario.

Art. 5.

1. Nella predisposizione degli strumenti tecnici di ausilio al personale incaricato dell'individuazione delle operazioni frazionate di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, gli intermediari tengono conto dei volumi e della tipologia dell'attività in concreto svolta presso le singole dipendenze.

2. L'aggregazione delle operazioni che possono ritenersi, per natura e modalità, parti di un'unica operazione frazionata può effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo.

3. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate.

4. Sono escluse dagli obblighi di rilevazione delle operazioni frazionate, oltre alle fattispecie di cui al punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, le operazioni di entrata della tesoreria dello Stato e, comunque, qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato.

5. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari effettuano le aggregazioni ciascuno con riferimento al soggetto per il quale interviene.

Art. 6.

1. Per consentire l'effettuazione di analisi statistiche dei dati aggregati, così come previsto dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, con le modalità che saranno precisate con proprio decreto dal Ministro del tesoro, nell'archivio unico aziendale gli intermediari abilitati sono tenuti a:

a) completare, ai fini della descrizione del tipo di operazione i dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi, con l'indicazione della settorizzazione dell'attività economica del soggetto titolare, secondo le codifiche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi;

b) riportare le medesime codifiche all'atto della registrazione di operazioni effettuate su conti, depositi e altri rapporti continuativi;

c) mantenere evidenza, ai fini delle aggregazioni per le segnalazioni periodiche all'Ufficio italiano dei cambi, delle sole operazioni in contanti di importo inferiore a lire 20 milioni che, prese inizialmente in considerazione quali possibili parti di un'unica operazione di importo complessivo superiore al suddetto limite, non abbiano, nel termine di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, formato oggetto di registrazione nell'archivio unico.

Capo II

STANDARDS E COMPATIBILITÀ INFORMATICHE DELL'ARCHIVIO UNICO

Art. 7.

1. Gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare per l'alimentazione e la gestione dell'archivio unico aziendale disciplinano i seguenti aspetti:

a) attributi (campi) richiesti nei diversi tipi di registrazione;

b) struttura e codifica da utilizzare per ogni attributo informativo;

c) modalità di alimentazione dell'archivio unico;

d) tempi e durata delle registrazioni e tempi di conservazione «in linea» delle informazioni;

e) ordinamento dei dati;

f) modalità di scarico fuori linea delle informazioni meno recenti e struttura fisica e logica degli archivi fuori linea;

g) modalità di rettifica delle registrazioni errate;

h) criteri di sicurezza e di riservatezza;

i) modalità di certificazione delle procedure informatiche.

Art. 8.

1. Vanno realizzate le seguenti funzioni di utilizzo dei dati contenuti nell'archivio unico aziendale:

a) ricerca di massa delle informazioni;

b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti;

c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;

d) ricerca interattiva per l'archivio in linea, per le categorie di intermediari che saranno specificate nelle istruzioni dell'Ufficio italiano dei cambi.

2. Le funzioni di cui ai punti *c)* e *d)* devono essere realizzate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 9.

1. Le specifiche di dettaglio degli «standards» informatici sono contenute nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto. Con successivi decreti del Ministro del tesoro potranno disporsi gli aggiornamenti, le variazioni o le modifiche dell'allegato, in relazione alle esigenze che potranno in concreto manifestarsi.

Art. 10.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

1 STANDARDS TECNICI DEL REGISTRO INFORMATICO

1.1 Aspetti generali

Vista la molteplicita' di soggetti interessati dalla normativa, alla luce della probabile diversificazione degli ambienti elaborativi presenti (hardware e software), tenuto conto della diversita' di esigenze in merito agli ulteriori utilizzi dei dati in oggetto, si e' deciso di standardizzare principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

1) Gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione;

2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;

3) le modalita' di rettifica delle registrazioni;

4) la struttura logica e fisica degli archivi "FUORI LINEA", e le relative modalita' di alimentazione e gestione;

5) alcuni aspetti gia' implicitamente fissati dalla normativa:
   - tempi della registrazione;
   - durata;
   - modalita' di alimentazione;

6) alcuni comportamenti in merito alle informazioni archiviate per il controllo delle operazioni frazionate;

7) le modalita' di presentazione dei dati alle autorita' interessate:
   visione di tutti gli attributi previsti dalla forma STANDARD", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi piu' disaggregati, ecc.);

8) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime limitate ai dati piu' recenti, obbligatorie solo per alcuni intermediari abilitati);

9) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di aggregazione; tali funzioni vanno approntate per fornire risposta a richieste di informazioni aggregate provenienti dalle varie autorita';

10) lo sviluppo di funzioni - meglio se interattive per gli intermediari che eseguono piu' registrazioni - di interrogazione delle annagrafi dei rapporti, tali da consentire la visualizzazione di:

- tutti i soggetti interessati od abilitati ad operare su uno specifico rapporto;

- tutti i rapporti riferibili ad uno stesso soggetto (conti personali, conti cointestati, conti su cui e' delegato ad agire, ecc.).

11) le modalita' di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato.

In merito al punto 8 si e' ritenuto utile differenziare alcuni aspetti tra i diversi tipi di intermediari; piu' in particolare e' richiesto che particolari categorie di intermediari abilitati approntino funzioni interattive di ricerca delle informazioni, sui dati IN-LINEA, mediante una pluralita' di chiavi di ricerca.

Accanto a questi requisiti sono state definite delle linee di tendenza, che hanno tenuto conto delle capacita' dei moderni DBMS; per gli archivi "IN LINEA" si e' ritenuta preferibile

la registrazione separata (archivio o tavola a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione, prevedendo l'inserimento in un unico archivio dei diversi tipi di soggetti.

1.2 Struttura "logica" del registro informatico

Di seguito sono descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria, facoltativa, condizionata, meglio precisata nelle successive spiegazioni date per ogni singolo attributo, si riferisce solo alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento; per quanto attiene la registrazione delle informazioni relative ai rapporti continuativi instaurati, si rimanda allo specifico paragrafo.

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonche' quelli che ciascun intermediario riterra' utili ai propri fini (individuazione delle responsabilita', connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori-linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

Descrizione dell'attributo	Obbl/Fac./Cond	Formato
A DATI DELL'OPERAZIONE		
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE		
A01 CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE		
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	O	XX
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	O	X(11)
A02 TIPO INFORMAZIONE	O	X
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	O	X(20)

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE				
A11		CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	O	X(6)
A12		COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA		
	A12.A	CODICE CAB COMUNE	O	X(6)
	A12.B	DESCRIZIONE IN CHIARO	O	X(30)
	A12.C	SIGLA PROVINCIA	O	XX
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE				
A21		DATA DELL'OPERAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
A22		FLAG FRAZIONATA (0=NO;1=SI)	O	X
A23		FLAG CONTANTI (0=NO;1=SI)	O	X
A24		CODICE CAUSALE ANALITICA	O	XXXX
A25		CODICE VOCE (CAUSALE SINTETICA U.I.C.)	F	XX
DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE (ORD/DEST)				
A31		CODICE INTERMEDIARIO		
	A31.A	TIPO INTERMEDIARIO	C	XX
	A31.B	CODICE (SECONDO IL TIPO)	C	X(11)
A32		PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	O	XXX
A33		COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE		
	A33.A	CODICE CAB	C	X(6)
	A33.B	DESCRIZIONE IN CHIARO	C	X(30)
	A33.C	SIGLA PROVINCIA	C	XX
A34		DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	C	X(50)
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
A41		RAPPORTO	F	X(15)
A42		FLAG 0=normale; 1=COINT.; 2=PERS.GIURID.	F	X
A43		TIPO LEGAME SOGGETTO CHE HA AGITO X CONTO	F	X
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51		DATA DI REGISTRAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
A52		TIPO DI REGISTRAZIONE		
	A52.A	OPERAZIONI/RAPPORTI	O	X
	A52.B	TIPO OPERAZIONE/TIPO RAPPORTO	O	X
A53		CONNESSIONE OPERAZIONI REGISTR. PIU' VOLTE	C	X(12)
A54		STATO DELLA REGISTRAZIONE		
	A54.A	CODICE STATO	O	X
	A54.B	DATA DELLA RETTIFICA (AAAAMMGG)	C	X(8)
	A54.C	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE MODIFICATA	C	X(20)
DATI SULL'IMPORTO				
B11		LIRE (1) O DIVISA ESTERA (2)	O	X
B12		CODICE DIVISA	O	XXX
B13		SEGNO MONETARIO	O	X
B14		IMPORTO TOTALE	O	9(15)
B15		IMPORTO "DI CUI CONTANTE"	C	9(15)
Z0		A DISPOSIZIONE	F	X(49)

D DATI SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO O PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE E' STATA ESEGUITA

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01		CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE		
	A01.A	TIPO INTERMEDIARIO	O	XX
	A01.B	CODICE INTERMEDIARIO	O	X(11)
A02		TIPO INFORMAZIONE	O	X
A03		IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	O	X(20)
C11		NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	C	X(16)
COMPLETE GENERALITA'				
D11		COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	O	X(70)
D13		PAESE ESTERO DI RESIDENZA	O	XXX

```
        D14  COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA
             D14.A     CODICE CAB COMUNE                    C    X(6)
             D14.B     DESCRIZIONE IN CHIARO                C    X(30)
             D14.C     SIGLA PROVINCIA                      C    XX
        D15  DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO                      C    X(35)
        D16       "    "    CAP DI RESIDENZA                F    X(5)
        D17  CODICE FISCALE                                 C    X(16)
        D18  DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE AAAAMMGG       O    X(8)
        D19  COMUNE DI NASCITA                              O    X(30)
   CLASSIFICAZIONE SOGGETTO
        D21  SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA             O    XXX
        D22  RAMO/GRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA             O    XXX
        D23  SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC                  F    XXX
   DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO
        D31  RAPPORTO                                       C    X(15)
        D32  FLAG 0=normale; 1=COINTESTATO; 2=PERS.GIURID.C      X
   ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
        D41  TIPO DOCUMENTO PRESENTATO                      C    XX
        D42  NUMERO "          "                            C    X(15)
        D43  DATA DI RILASCIO AAAAMMGG                      C    X(8)
        D44  AUTORITA' E LOCALITA' DI RILASCIO              C    X(30)
   Z1        A DISPOSIZIONE                                 F    X(15)
--------------------------------------------------------------------------
E  DATI SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTC TERZI;

   IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

        A01  CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE
             A01.A     TIPO INTERMEDIARIO                   O    XX
             A01.B     CODICE INTERMEDIARIO                 O    X(11)
        A02  TIPO INFORMAZIONE                              O    X
        A03  IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE                   O    X(20)

   C21       NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE                   C    X(16)

   COMPLETE GENERALITA'
        E11  COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE                 C    X(70)
        E13  PAESE ESTERO DI RESIDENZA                      C    XXX
        E14  COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA
             E14.A     CODICE CAB COMUNE                    C    X(6)
             E14.B     DESCRIZIONE IN CHIARO                C    X(30)
             E14.C     SIGLA PROVINCIA                      C    XX
        E15  DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO                      C    X(35)
        E16       "    "    CAP DI RESIDENZA                F    X(5)
        E17  CODICE FISCALE                                 C    X(16)
        E18  DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE AAAAMMGG       C    X(8)
        E19  COMUNE DI NASCITA                              C    X(30)
   Z2        A DISPOSIZIONE                                 F    X(25)
   ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE
        E41  TIPO DOCUMENTO PRESENTATO                      C    XX
        E42  NUMERO "          "                            C    X(15)
        E43  DATA DI RILASCIO AAAAMMGG                      C    X(8)
        E44  AUTORITA' E LOCALITA' DI RILASCIO              C    X(30)
   Z3        A DISPOSIZIONE                                 F    X(15)
--------------------------------------------------------------------------
F  EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE (ORDINI DI PAG/ACCRED.)

   IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

        A01  CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE
             A01.A     TIPO INTERMEDIARIO                   O    XX
             A01.B     CODICE INTERMEDIARIO                 O    X(11)
```

	A02	TIPO INFORMAZIONE	O	X
	A03	IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	O	X(20)
C31		NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	C	X(16)
GENERALITA'				
	F11	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	C	X(70)
	F13	PAESE ESTERO DI RESIDENZA	C	XXX
	F14	COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA		
		F14.A CODICE CAB	C	X(6)
		F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	C	X(30)
		F14.C SIGLA PROVINCIA	C	XX
	F15	DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	C	X(35)
	F16	" " CAP DI RESIDENZA	F	X(5)
Z4		A DISPOSIZIONE	F	X(63)
	F31	RAPPORTO	C	X(15)
Z5		A DISPOSIZIONE	F	X(71)

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici ("X") vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici ("9") vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i bytes rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, cab, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

La registrazione e' concettualmente sottodivisa in quattro raggruppamenti informativi:

- A DATI DELL'OPERAZIONE, contenente tutte le informazioni riferite alla operazione posta in essere;
- D DATI SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE (in proprio o per conto del quale si e' operato);
- E DATI SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI;
- F DATI SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO / ACCREDITAMENTO).

Salvo quanto sara' precisato in merito alla struttura fisica stabilita per l'archivio fuori linea, non si e' inteso dare lo specifico tracciato dell'archivio, ma solo l'elenco degli attributi informativi che DEBBONO essere obbligatoriamente registrati; pertanto, fatte salve le funzionalita' richieste, nulla e' definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non e' prevista una specifica codifica).

Le informazioni relative alle zone *D* ed *F* possono essere riferite a piu' soggetti (titolari di conto cointestato), quindi possono essere presenti piu' di una volta.

Limitatamente agli archivi in linea, l'adozione di una struttura "piatta" simile all'elenco fornito, basata su un disegno dati elementare (unico file, unica tavola), puo' essere adottata solo se non esistano casi di cointestazione, oppure l'intermediario disponga di anagrafi idonee ad "INTEGRARE",

tramite il codice del rapporto, le registrazioni con i dati identificativi dei soggetti, alle diverse date di operazione, per tutto il periodo di conservazione previsto per il registro (10 anni).

1.3 Registrazione informazioni sulle operazioni

REGISTRAZIONE RIFERITE ALLE OPERAZIONI ESEGUITE

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEI DIVERSI ATTRIBUTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati relativi alla OPERAZIONE; per quanto attiene agli altri tre gruppi di informazioni, e' solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su piu' files o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF-LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a piu' tipi record, la struttura definita nel paragrafo precedente costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico, pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel record relativo alla "zona operazione" sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

A01) E' un attributo composto che prevede ai primi 2 caratteri il codice "TIPO INTERMEDIARIO" e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; e' richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di piu' intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati sull'operazione;
2 = dati sul soggetto che ha eseguito in proprio l'operazione;
3 = dati sul soggetto per conto del quale e' stata eseguita l'operazione;
4 = dati sul soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi;
5 = dati sul soggetto controparte dell'operante (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); puo' essere anche un attributo composto (data + progressivo);

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che e' competente sull'operazione; puo' essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui e' dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
- A12.A) Codice CAB del comune.
- A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

A21) Deve contenere la data in cui e' stata eseguita l'operazione.

A22) Va indicato se l'operazione sia stata inserita nel registro come componente un possibile frazionamento.

A23) Va indicato se l'operazione comprenda movimento di contanti.

A24) Causale dell'operazione secondo la tabella U.I.C..

A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o destinatario, e nel caso che l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.

A32) Va indicato il codice PAESE previsto dalla tabella UIC, qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o destinatario; per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare e' quello della PIAZZA dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33) Si riferisce al comune in cui e' dislocata la dipendenza dell'intermediario residente eventualmente intervenuto nell'operazione; e' obbligatorio per ordini di pagamento/accredito da o su intermediari residenti.
- A33.A) Codice CAB del comune.
- A33.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si e' a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa ed in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

A41) Puo' essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente.

A42) Puo' essere utilizzato per indicare se il cliente abbia operato con un conto cointestato o con un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica.

A43) Va indicata la eventuale presenza e la tipologia del soggetto che ha eseguito l'operazione per conto dell'operante; per questo tipo di registrazione l'attributo e' facoltativo.

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui e' stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, o per le operazioni inserite come "FRAZIONATE", un identico attributo di connessione.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di prec.registraz.
2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).;
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisca a lire (1) o a valuta estera (2).

B12) Deve essere indicato, anche per le LIRE, il codice della valuta dell'operazione (come da tabella divise UIC). Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in lire di maggiore entita' (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al cliente.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in unita' di lire; qualora l'importo sia riferito a valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al cambio medio UIC del giorno precedente.

B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata "IN CONTANTI", espressa in unita' di lire; qualora l'importo sia riferito a valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per

le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al cambio medio U.I.C. del giorno precedente.

D-E-F) Contengono i dati anagrafici dei soggetti che, per quanto previsto dal decreto dic.91, possono essere anche inseriti a parte, sugli archivi anagrafici dei soggetti coinvolti; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21, C31 di connessione con le anagrafi.

D) Ricomprende gli attributi riferiti al soggetto cliente, anche se occasionale, dell'intermediario segnalante. In tali attributi, nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante, debbono essere indicati gli attributi riferiti all'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario, debbono essere indicati i dati riferiti al beneficiario.

E) Ricomprende gli attributi riferiti al soggetto che ha operato per conto del cliente. Gli attributi sono da valorizzare solo se diversi da quelli indicati nel gruppo D. Nel caso di operazioni su conti cointestati, in questi attributi deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario; nel caso di operazioni su conto intestato a persona giuridica, deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di legale rappresentante o soggetto "riconosciuto" come abilitato ad operare.

F) Ricomprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accreditamento, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

C) In questi attributi vanno indicate le informazioni sui tre tipi di soggetti da rilevare che vanno comunque archiviate nell'archivio "REGISTRO", anche utilizzando la possibilita' offerta dal decreto di dicembre 91, che consente la possibilita' di prevedere un "puntamento" alle anagrafi (dei soggetti o dei rapporti) per le informazioni sui soggetti. Per quanto riguarda la presenza o meno degli attributi, l'obbligatorieta' riguarda sia i dati riferiti al soggetto che ha operato "per conto" (se presente), sia i dati del "cliente" dell'intermediario.

C11-21-31) E' l'attributo di identificazione univoca del soggetto e di connessione con l'eventuale archivio anagrafico (soggetti o rapporti) contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; qualora non venga utilizzato quanto previsto dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovra' essere indicato il codice cliente, se possibile, o il codice fiscale, se richiesto dal tipo di registrazione.

A01-A02-A03) Vale quanto detto all'inizio del paragrafo.

COMPLETE GENERALITA'

D11-E11-F11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto; l'attributo F11 e' obbligatorio per gli ordini di pagamento/accreditamento in partenza e per quelli in arrivo dall'interno, va indicato ove disponibile per gli ordini provenienti dall'estero; l'attributo D11 e' sempre obbligatorio; l'attributo E11 e' obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito "per conto".

N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:
- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica ricompresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13-E13-F13) Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto (ordinante/beneficiario) o di cittadinanza di chi ha operato per conto; D13 e' sempre obbligatorio; E13 e' obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito per conto; F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, qualora non sia conosciuto, non va indicato; per i soggetti residenti va comunque indicato il codice ITALIA (086).

D14-E14-F14) Va indicato il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14 ed E14 sono attributi obbligatori in presenza di soggetti "residenti". F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, qualora non sia conosciuto, non va indicato;
- A14.A) Codice CAB del comune.
- A14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15-E15-F15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15 ed E15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16-E16-F16) Va indicato il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17-E17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18-E18) Va indicata nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D18 (se persona fisica), obbligatoriamente e solo se presente un soggetto che ha agito per conto, per quanto riguarda E18.

D19-E19) Va indicato in chiaro, in ogni caso per quanto riguarda D19 (se persona fisica), obbligatoriamente e solo se presente un soggetto che ha agito per conto, per quanto riguarda E19.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attivita' economica (codifica B.I.) del "cliente" dell'intermediario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attivita' economica (codifica B.I.) del "cliente" dell'intermediario che esegue la registrazione. Per quanto riguarda presenza o assenza vale quanto detto al punto precedente, avuto riguardo alla particolare struttura delle due tabelle.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti.
Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31-F31) Puo' essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 deve essere indicato se conosciuto il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Puo' essere utilizzato per indicare se il cliente abbia operato con un conto cointestato o con un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente. Piu' in particolare, gli attributi D41--D44 debbono essere presenti in caso di soggetto che ha agito per proprio conto; E14--E44, viceversa, debbono essere presenti nel caso che ci sia un soggetto che ha agito per conto terzi.

D41-E41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42-E42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43-E43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44-E44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

1.4 Registrazioni inform. sui rapporti continuativi

REGISTRAZIONE RIFERITE AI DATI DEI RAPPORTI CONTINUATIVI

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEI DIVERSI ATTRIBUTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite alle accensioni, alle modifiche ed alle deleghe ad operare su rapporti continuativi.

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati relativi alle informazioni di carattere generale (Dati dell'operazione); per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, e' solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su piu' files o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF-LINE, basata come detto su un unico archivio a piu' tipi record, la struttura definita nel paragrafo 1.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo alla "zona" operazione" sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

A01) E' un attributo composto che prevede ai primi 2 caratteri il codice "TIPO INTERMEDIARIO" e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; e' richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di piu' intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati sull'operazione;
2 = dati sul soggetto che ha eseguito in proprio l'operazione;
3 = dati sul soggetto per conto del quale e' stata eseguita l'operazione;
4 = dati sul soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi;
5 = dati sul soggetto controparte dell'operante (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici).

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); puo' essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che e' competente sull'operazione; puo' essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui e' dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
- A12.A) Codice CAB del comune.
- A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52:
- data di apertura o di cessazione del rapporto;
- data di attivazione o cessazione della legale rappresentanza.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo e' obbligatorio.

A42) Deve essere indicato se il rapporto si riferisca ad un conto cointestato o ad un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica; l'attributo e' obbligatorio.

A43) Va indicata la eventuale presenza e la tipologia del soggetto che ha eseguito l'operazione per conto dell'operante; per questa registrazione l'attributo e' obbligatorio.

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui e' stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di prec.registraz;
2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a lire (1) o a valuta estera (2).

B12) Deve essere indicato, anche per le LIRE, il codice della valuta del conto (come da tabella divise UIC).

D-E) Contengono i dati anagrafici sui soggetti che, per quanto previsto dal decreto dic.91, possono essere anche inseriti a parte, sugli archivi anagrafici dei soggetti coinvolti; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C21 di connessione con le anagrafi.

D) Ricomprende gli attributi riferiti al rapporto.

E) Ricomprende gli attributi riferiti all'eventuale soggetto legale rappresentante o abilitato ad operare sul rapporto.

C11) E' l'attributo di identificazione univoca dell'eventuale soggetto intestatario del rapporto, e di connessione con l'archivio anagrafico (dei clienti, dei rapporti); qualora non venga utilizzato quanto consentito dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovra' essere indicato il codice cliente, se possibile, o il codice fiscale.

C21) E' l'attributo di identificazione univoca dell'eventuale soggetto legale rappresentante o delegato ad operare sul conto, e di connessione con l' archivio anagrafico (dei clienti o dei rapporti); qualora non venga utilizzato quanto previsto dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovra' essere indicato il codice cliente, se possibile, o il codice fiscale.

A01-A02-A03) Vale quanto detto all'inizio del paragrafo.

COMPLETE GENERALITA'

D11-E11) Debbono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome, del rapporto e del soggetto; l'attributo E11 e' obbligatorio solo in presenza di soggetto legale rappresentante o delegato ad operare; per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

D13-E13) Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del titolare del rapporto e di cittadinanza del legale rappresentante o di chi e' delegato ad operare sul conto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

D14-E14) Va indicato il comune di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi e' delegato ad operare; D14 ed E14 sono obbligatori in presenza di soggetti "residenti".
- D/E14.A) Codice CAB del comune.
- D/E14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- D/E14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov.di appartenenza del comune.

D15-E15) Va indicato l'indirizzo di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi e' delegato ad operare; D15 ed E15 sono obbligatori in presenza di soggetti "residenti".

D16-E16) Va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi e' delegato ad operare.

D17-E17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18-E18) Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D18 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E18.

D19-E19) Va indicato in chiaro, in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E19.

CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI

D21) Va indicato il sottogruppo di attivita' economica (codifica B.I.) del detentore del conto; non deve mai mancare.

D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attivita' economica (codifica B.I.) del detentore del conto; vale quanto detto al punto precedente, avuto riguardo alla particolare struttura delle due tabelle.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti.
Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo e' obbligatorio.

D32) Va utilizzato per indicare se trattasi di conto cointestato o di conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica; per questo tipo di registrazione l'attributo e' obbligatorio.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41-E41) Va indicato secondo tabella, in ogni caso per quanto riguarda D41 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E41.

D42-E42) Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E42.

D43-E43) Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E43.

D44-E44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA), in ogni caso per quanto riguarda D44 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E44.

1.5 Rettifiche

Non e' consentito rettificare le informazioni relative alle operazioni gia' inserite nel registro; qualora si manifesti la necessita' di annullare o modificare delle registrazioni, bisognera' agire come di seguito descritto.

ANNULLAMENTI

variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

MODIFICHE

1 variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.

2 nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.
- identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.B, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita,

puo' essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta:

1) produzione di una registrazione di "STORNO", identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:

- Stato dell'operazione (attributo A54.A) = *4*;
- Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;
- Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.

2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalita':

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.
- identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di "STORNO" e le registrazioni "SOSTITUTIVE" debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sul registro, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche ("svuotamento" archivio) solo riportandole alla modalita' di rettifica standard ("aggiornamento" della vecchia registrazione e inserimento a seguire della sostitutiva).

Ogni intermediario, per l'esecuzione delle rettifiche, puo' adottare solo una delle due modalita' descritte.

1.6 Struttura fisica degli archivi

La struttura fisica dell'archivio "registro", nel rispetto delle standardizzazioni definite, e' lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

1) Il registro informatico deve essere costituito da un unico archivio AZIENDALE ACCENTRATO; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione; le registrazioni relative alle operazioni e quelle relative ai rapporti continuativi possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.

   Qualora tra piu' intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, puo' essere prevista la predisposizione di un unico archivio fisico, purche' siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza.

2) gli attributi costituenti i sottoinsiemi *A* e *B* debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);

3) i dati di cui ai punti D, E ed F, come previsto dal decreto del 19 dicembre 91, possono essere inseriti in archivi anagrafici anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunita', dovranno obbligatoriamente essere valorizzati attributi di connessione del tipo di quelli descritti ai punti *C* e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalita' consentite dalla struttura completa descritta al punto 1.2; in tale ipotesi l'integrabilita' con i dati anagrafici (dei soggetti o dei rapporti) deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;

4) i dati di cui ai punti C,D,E ed F (dati sui soggetti) possono essere inseriti in archivi fisici a parte, correlati all'archivio "operazioni" (struttura qerarchica o relazionale);

5) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in un archivio IN-LINEA; per tale archivio particolari categorie di intermediari abilitati debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva.

6) e' consentito lo scarico OFF-LINE dei dati registrati da oltre tre mesi; cio' peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta, per tali dati, delle funzioni di ricerca e aggregazione;

7) lo scarico OFF-LINE deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni);

8) la struttura logica dell'archivio FUORI-LINEA deve rispecchiare quella definita per l'archivio IN-LINEA; per quanto attiene la struttura fisica, si richiede l'adozione del seguente standard:

- LUNGHEZZA RECORD: 350
- LUNGHEZZA BLOCCO: 350 ===> 6650
- STRUTTURA DEI RECORD: ogni tipo record deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per le diverse zone informative come descritto AL PUNTO 1.2
- CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:
  REGISTRAZIONE OPERAZIONI:
  ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record "OPERAZIONE" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o piu' record SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = *2*), ovvero uno o piu' record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE E' STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE = *3*);

- uno o nessun record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE = 4); tale record deve essere presente o mancare a seconda che siano presenti o meno record con tipo informazione *3*;
- uno, nessuno o piu' record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO / ACCREDITAMENTO).

REGISTRAZIONE RAPPORTI CONTINUATIVI:
ogni registrazione deve comporsi di:
- un record "DATI GENERALI" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
- uno o piu' record sul RAPPORTO INTERESSATO (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
- uno o nessun record SUL SOGGETTO LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = *4*);

N.B. La necessita' di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte, e' strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

9) e' fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrita' logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attivita' di refreshing, sistemi di ricostruzione, ecc.) - la disponibilita' dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorita' abilitate;

10) e' fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela.

1.7 Codifiche degli attributi

CODIFICHE

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

CODICE INTERMEDIARIO (Attributi A01 e A31):

E' un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, ed implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

valori previsti per il primo sottoattributo (A01.A A31.A) in base all'articolo 2 comma 1 della L.197 del 5-7-1991:

01 = UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (compresi gli uffici postali); (lettera A)
02 = ENTI CREDITIZI - per i quali deve essere utilizzato il codice assegnato dall'ABI, comprensivo del codice di controllo; (lettera B)

03 = SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE; (lettera C)
04 = SOCIETA' COMMISSIONARIE AMMESSE AGLI ANTIRECINTI; (lettera D)
05 = AGENTI DI CAMBIO (lettera E);
06 = SOCIETA' AUTORIZZATE AL COLLOCAMENTO A DOMICILIO DI VALORI MOBILIARI (lettera F);
07 = SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE (lettera G);
08 = SOCIETA' FIDUCIARIE (lettera H);
09 = IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI (lettera I);
10 = SOCIETA' MONTE TITOLI S.P.A. (lettera L)
11 = INTERMEDIARI FINANZIARI (censiti dall'U.I.C.); (lettera M)

12 = AZIENDE DI CREDITO ESTERE, limitatamente all'attributo A31. Nella codifica degli intermediari esteri deve essere utilizzato il codice assegnato dall'U.I.C.; per le aziende di credito estere non codificate dall'U.I.C., oltre al tipo intermediario ed al codice paese, in alternativa al codice U.I.C., va indicata la denominazione per esteso.

Per quanto riguarda piu' precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per gli enti creditizi italiani ed esteri, deve essere utilizzato il Codice Fiscale o, per le sole persone fisiche, la PARTITA IVA.

CAB COMUNE (Attributi A12.A, A33.A, D14.A, E14.A ed F14.A):

Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come da tabella.

CODICE CAUSALE ANALITICA (attributo A24):

Il codice previsto dalla tabella U.I.C.

CODICE VOCE (CAUSALE SINTETICA UIC) (A25):

E' una informazione piu' aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono:

15 Trasferimenti di denaro in contanti e titoli al portatore ex art.1 Legge 197;
20 Incassi, Versamenti, Accrediti;
25 Pagamenti, Prelevamenti, Addebiti;
30 Ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario del beneficiario);
35 Ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario dell'ordinante);
40 Vendita di valuta;
45 Acquisto di valuta;
55 Emissione di assegni circolari e titoli similari, assegni turistici, vaglia;
60 Versamenti di denaro contante al di sotto di 20 milioni;
65 Prelevamenti di denaro contante " " " " "
90 Altre operazioni (Avere);
95 Altre operazioni (Dare).

TIPO DI REGISTRAZIONE (Attributo A52):

E' un attributo composto da due sottoattributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisca a rapporti continuativi (valore "2") oppure si riferisca ad operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore "1"); il secondo carattere specifica piu' in dettaglio il tipo di operazione o di rapporto continuativo. I valori previsti sono i seguenti:

10 = registr. operazione;
11 = registr. bonifico in partenza;
12 = registr. bonifico in arrivo;
13 = registr. operazione senza identificazione del soggetto operante;
21 = apertura conto deposito a risparmio;
22 = apertura conto corrente;
23 = apertura altro rapporto continuativo;
24 = nuova legale rappresentanza;
25 = rapporto di delega ad operare su conto;
26 = cessazione rapporto;
27 = cessazione legale rappresentanza;
28 = cessazione delega;

CODICE PAESE (Attributo A32, D13, E13, F13):

Per tali attributi va utilizzata la codifica numerica assegnata dall'U.I.C.; si ricorda che e' richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

TIPO LEGAME DEL PRESENTATORE (Attributo A43):

L'attributo descrive il tipo di legame esistente tra l'operante (ad.es. il detentore del conto), e chi ha agito per conto; i valori previsti sono:

0 = inesistenza soggetto diverso dall'operante;
1 = legale rappresentante (persone giuridiche);
2 = cointestatario
3 = delegato;
4 = dipendente

CODICE DIVISA (Attributo B12):

Per tale attributo va utilizzata la codifica numerica assegnata dall'U.I.C.

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA (Attributo D21):

Per tale attributo va utilizzata la tabella dei sottogruppi di attivita' economica della Banca d'Italia.

RAMI/GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA (Attributo D22):

Per tale attributo va utilizzata la tabella dei RAMI/GRUPPI di attivita' economica della Banca d'Italia. In merito si ricorda che, come indicato dalla tabella precedente, solo per alcuni sottogruppi di attivita' economica e' previsto il dettaglio del "RAMO/GRUPPO".

SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC (Attributo D23):

E' una tabella sintetica i cui valori sono determinabili in maniera univoca dal contenuto dei due attributi precedentemente descritti: i valori previsti sono:

100 Amministrazioni pubbliche;
200 Imprese di assicurazione;
301 Altre istituzioni di credito;
302 Finanziarie;
401 Commercio all'ingrosso;
402 Commercio al minuto;
500 Servizi;
600 Altri.

Per la determinazione dei valori, sulla base dei due attributi descritti in precedenza, viene di seguito fornita la relativa tabella di raccordo.

SOTTOGRUPPO	GRUPPO/RAMO	SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC
100-142	non previsto	100
200-220	" "	200
300-329	" "	301
340-347	" "	302
348-351	" "	301
352-354	" "	302
400-450	000-610	600
400-450	611-619	401
400-450	620-620	600
400-450	630-630	401
400-450	641-656	402
400-450	660-984	500
500-999	non previsto o 000-999	600

NATURA CONTO (Attributi A42 E D32):

Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:

0 = Conto personale;
1 = Conto cointestato;
2 = Conto intest. a pers. giuridica;

TIPO DEL DOCUMENTO PRESENTATO (Attributi D41 ed E41):

01 = Carta di identita';
02 = Patente di guida;
03 = Passaporto;
04 = Porto d'armi;
05 = Tessera postale;
06 = Altro.

1.8 Chiave di identificazione e Qualificatori

CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione **UNIVOCA** di ogni operazione registrata; tale funzione viene svolta dall'attributo *A03* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (*A01*) e, al limite, con l'attributo A54.A/B (stato della registrazione e data di intervento). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario e' lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO, ecc.).

QUALIFICATORI

Nella struttura del registro sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione o dei soggetti in essa intervenuti; essi specificano:

- se l'operazione sia stata inserita nel registro come operazione componente un frazionamento;
- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, apertura conto, ecc.);
- se il cliente abbia utilizzato un conto cointestato o un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica;
- il tipo di legame tra il soggetto che ha agito "per conto" ed il soggetto per conto del quale si e' agito;
- se l'operazione riguardi LIRE o DIVISA ESTERA.

1.9 Ordinamento

<u>ORDINAMENTO</u>

Per quanto attiene l'ordinamento delle informazioni, vanno disciplinati tre diversi aspetti:

1) ordinamento delle operazioni della parte del registro "ON-LINE";

2) ordinamento della parte del registro scaricata su archivi OFF-LINE;

3) ordinamento dei dati aggregati da inoltrare all'U.I.C.

In merito al primo punto si e' stabilito quanto segue:

- qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non e' richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni; peraltro tale modalita', limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, e' resa obbligatoria per particolari categorie di intermediari abilitati;

- gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

Per quanto attiene al secondo punto, si precisa che, la messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da piu' di tre mesi, deve avvenire secondo le seguenti modalita':

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
- i supporti magnetici prodotti debbono contenere TUTTE le operazioni REGISTRATE in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI-LINEA, unitamente all'indicazione della quantita' di operazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;
- all'interno di ogni archivio le operazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

In merito al terzo punto si rimanda a quanto previsto dagli appositi standards.

1.10 Chiavi e funzioni di ricerca

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi, o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per gli intermediari di maggiori dimensioni, e limitatamente alle registrazioni conservate "IN-LINEA", sono previste particolari chiavi di ricerca interattiva.

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca, ritornando a quanto accennato negli Aspetti Generali, va precisato quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standards;
- tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti TRE tipologie di informazioni sui soggetti, anche ripetitive, (operante, controparte, soggetto che ha operato per conto ovvero, intestatario del conto, legale rappresentante od eventualmente, soggetto abilitato ad operare);
- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni.

Per facilitare ricerche di questa tipologia, puo' essere adottata la struttura descritta al punto 4 del paragrafo sulla struttura fisica degli archivi.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati "storici" che sugli archivi in linea, debbono agire su tutti gli attributi e sottoattributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che: abbiano quel particolare valore su un attributo e quel particolare valore su quell'altro attributo. Per ogni singola ricerca, quindi, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati dell'operazione e di uno dei soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantita' di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, inoltre, per specifiche necessita' o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a piu' soggetti o a piu' tipi di operazione.

Per queste eventualita', al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno <u>10</u> simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a piu' (max 15) attributi.

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioe' prodotti sia gli attributi previsti nella zona "DATI OPERAZIONE" che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura "STANDARDIZZATA" degli archivi fuori linea si puo' agevolmente prestare ad uno sviluppo ACCENTRATO delle relative funzioni di utilizzo, e' consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente

nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca "interattiva", l'approntamento di tali funzioni, e' richiesto obbligatoriamente per tutti gli intermediari abilitati che eseguano piu' di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); piu' in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligamente sono:

* IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
* PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO
SOGGETTO CLIENTE/OPERAT.OCCASIONALE:
* COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
* CODICE FISCALE
EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE:
* COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
* CODICE FISCALE
SOGGETTO CHE HA OPERATO PER CONTO (delegato):
* COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
* CODICE FISCALE

Sono inoltre richieste funzioni di evidenziazione di tutti i soggetti connessi ad uno specifico rapporto continuativo e, viceversa, di tutti i rapporti (intestatario, cointestatario, legale rappresentante, delegato ad operare, ecc.) riferibili ad uno specifico soggetto. Tali funzioni di utilita' possono essere basate, a scelta dell'intermediario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche di gestione dei rapporti.

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate; la richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora "in essere"; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti connessi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. E' preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalita' interattiva.

E' consentito che gli intermediari abilitati basino le ricerche interattive su piu' di una anagrafe, con conseguente necessita' di eseguire piu' di una transazione per ottenere una risposta completa.

1.11 Funzione di aggregazione

Come gia' cennato, per consentire agli intermediari di fornire risposta alle richieste provenienti dalle varie autorita', qualora riferite ad una aggregazione dei dati, si

richiede che gli intermediari interessati approntino delle funzioni guidate di aggregazione dei dati contenuti nel registro; tali funzioni debbono agire sia sugli archivi in linea che fuori linea.

Le richieste potranno riguardare tutte le registrazioni di un periodo oppure un preciso sottoinsieme delle operazioni registrate; a tale scopo le funzioni di aggregazione potranno essere realizzate in sincronia con le funzioni di ricerca;

Per tali funzioni, agli attributi previsti dalla struttura logica vanno aggiunti due ulteriori attributi numerici, indicanti il numero di operazioni componenti l'aggregazione ed il numero di operazioni componenti l'aggregazione eseguite per contanti.

Gli attributi da cumulare, oltre ai contatori delle operazioni componenti l'aggregazione, sono solamente i due importi ("TOTALE" e "DI CUI CONTANTI").

Gli attributi per i quali puo' essere richiesta l'aggregazione sono tutti quelli previsti dalla struttura logica, ad esclusione, ovviamente, del codice dell'intermediario mittente e degli importi.

Il risultato dell'aggregazione deve contenere le seguenti informazioni:

- Il codice dell'intermediario;
- gli attributi per uguaglianza dei quali si e' richiesta l'aggregazione;
- il segno monetario;
- i quattro totali ricavati.

Per quanto attiene la produzione di dati aggregati da inoltrare periodicamente all'U.I.C., si rimanda a specifici "standards" prodotti separatamente.

N.B. Le registrazioni di operazioni riferite a piu' di un soggetto per conto del quale si e' operato (conti cointestati), qualora l'aggregazione sia eseguita per attributi riferiti ai citati soggetti, vanno considerate ripartendo in parti uguali l'importo tra i diversi soggetti.

1.12 Modalita' di acquisizione e durata delle registrazioni

MODALITA' DI ALIMENTAZIONE

Il registro informatico puo' essere alimentato con le seguenti modalita':

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di "evidenza" o provvisori;

- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti per preesistenti procedure;

- con transazioni interattive o elaborazioni periodiche, dagli archivi di controllo dei casi di frazionamento. In merito a queste registrazioni si ricorda che non va eseguita una aggregazione delle operazioni componenti il frazionamento ma vanno inserite nell'archivio le singole registrazioni, connesse "logicamente" dall'apposito attributo.

Non e' consentito l'inserimento nell'archivio "registro" di operazioni incomplete, o per le quali non e' stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessita' possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti.

TEMPI

Le informazioni debbono essere inserite nel registro informatico entro 30 giorni dalla data dell'operazione o, per le imprese e gli enti assicurativi, dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi. Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto di conto.

La registrazione puo' essere cancellata dal registro informatico (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione; per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 10 anni decorrono dalla data di estinzione del rapporto.

1.13 Gestione delle operazioni FRAZIONATE

OPERAZIONI FRAZIONATE

Non sono previsti specifici STANDARDS INFORMATICI sugli archivi di controllo dei casi di frazionamento; le modalita' di gestione di tali archivi sono totalmente demandate agli intermediari interessati. In questo documento vengono solamente definiti alcuni aspetti che saranno richiamati nel decreto statistico previsto dalla L.197.

Per esigenze connesse alle attivita' di indagine statistica previste dalla citata legge, l'Ufficio Italiano dei Cambi ha necessita' di conoscere, nella maniera piu' completa possibile, l'ammontare globale del contante movimentato.

Per questo obiettivo, oltre alla aggregazione delle registrazioni riguardanti le operazioni di importo superiore a 20 milioni, e' richiesta agli intermediari interessati l'alimentazione di un archivio periodico, da fondere insieme alle informazioni aggregate delle operazioni contenute nel registro per l'inoltro all'UIC, contenente i dati delle operazioni in contanti, di piccolo importo, acquisite in archivi informatici e non rientrate in casi di frazionamento. Tale alimentazione puo'

essere eseguita al momento dello svuotamento, per decorrenza degli 8 giorni, dell'archivio provvisorio di controllo delle frazionate.

La struttura delle informazioni aggregate richieste e' la seguente:

PERIODO DI RIFERIMENTO (AAAAMM)	X(6)
CODICE INTERMEDIARIO	X(13)
CODICE DIPENDENZA	X(6)
CAB COMUNE DELLA DIPENDENZA	X(6)
SIGLA DELLA PROVINCIA DELLA DIPENDENZA	XX
VOCE (CAUSALE SINTETICA) (valori 60 O 65)	XX
SEGNO (DARE/AVERE)	X
LIRE/VALUTA	X
NUMERO OPER. IN CONTANTE DI IMPORTO < 20.000.000	9(15)
IMPORTO TOTALE " " " "	9(9)

In merito alla struttura dell'archivio di inoltro all'U.I.C., e agli eventuali attributi fissi da generare, si rimanda agli standards relativi al decreto sulle "ANALISI STATISTICHE".

1.14 Documentazione del sistema informatico

Ogni intermediario dovrà rendere disponibile, alle autorità competenti, una esauriente documentazione delle procedure informatiche utilizzate; questa dovra' riguardare in particolare:

- il sistema software di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste;
- l'eventuale sistema informatico per il controllo dei casi di frazionamento.

Tale documentazione deve comprendere:

- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

Gli intermediari debbono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate.

Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di software, l'obbligo di conservare la parte piu' analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovra' detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il software ed attestante:

- la rispondenza del sistema alle norme ed agli "STANDARDS INFORMATICI";
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

92A3279

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 giugno 1992.

Attuazione dell'ultimo comma dell'art. 179 del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 179, ultimo comma, del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, nonché per talune categorie di navi adibite a servizi particolari;

Decreta:

Art. 1.

Le formalità di ammissione a pratica e di partenza previste dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione devono essere effettuate presso l'autorità marittima del porto base:

per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle 24 ore almeno un collegamento di andata e ritorno con località nazionali o estere distanti non oltre 40 miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana;

per le navi adibite ai servizi di bunkeraggio o di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici o di assistenza alle piattaforme off-shore, quando svolgono detti servizi in porti, in zone di mare o presso piattaforme compresi nel raggio di 60 miglia dal porto base, una volta al mese.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si deve intendere come porto base della nave il porto nazionale indicato espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorità marittima del porto base, da esibire unitamente alla nota d'informazioni prevista dall'art. 179 del codice della navigazione.

Art. 3.

Il presente decreto nulla innova relativamente agli obblighi e controlli sulla sicurezza della navigazione.

Qualora la nave trasporti passeggeri, prima della partenza, dovrà comunicare all'autorità marittima del porto il numero dei passeggeri imbarcati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1992

Il Ministro: FACCHIANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, come sostituiti dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1983, n. 26, è il seguente:

«Art. 179 *Nota di informazioni all'autorità marittima).* — All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.

Il Ministro della marina mercantile può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari».

«Art. 181 *(Rilascio delle spedizioni).* - - La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto — con l'indicazione dell'ora e della data — sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonché su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo.

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 179 del codice della navigazione è riportato nella precedente nota all'art. 1.

92A3256

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 1992.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali sul Mezzogiorno per l'esercizio finanziario 1992.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione fuori bilancio finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto ministeriale 10 marzo 1992 con il quale è stato approvato lo stato di prèvisione dell'entrata e della spesa della gestione sopra indicata;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1401, concernente la gestione fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, che proroga ulteriormente il riordino delle gestioni fuori bilancio dal 28 febbraio 1992 al 28 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Visto l'art. 6, comma 9, della legge n. 48 del 29 febbraio 1988 che pone a carico dell'art. 26 l'onere del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, di cui all'art. 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25;

Considerato che nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1992 sono state stanziate lire 85 miliardi per dette necessità;

Tenuto conto che in detto contributo non è compreso lo stanziamento dell'esercizio 1987 di lire 35 miliardi, per cui occorre provvedere alla prima variazione di bilancio al fine di soddisfare la richiesta dell'INPS;

Considerato, inoltre, che la somma di L. 6.300.000.000 stanziata nel bilancio di previsione dell'esercizio 1991, a fine esercizio 1991, è stata portata in economia e che la stessa, nella previsione dell'esercizio 1992, doveva essere riassegnata per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160;

Decreta:

Sono approvate le sottoelencate variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio 1992:

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali ecc. (art. 26 della legge n. 845/1978) (lire 35.000.000.000 + L. 6.300.000.000)	L. 41.300.000.000
In aumento:	
Cap. 5133. — Somma occorrente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge n. 160/1988	L. 6.300.000.000
Cap. 5134. — Trasferimento all'INPS della somma al pagamento trattamento CIGS articoli 6 e 7 della legge n. 48/1988	» 35.000.000.000
Totale a pareggio . . .	L. 41.300.000.000

Roma, 26 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GRIPPO

92A3253

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia della convenzione italo-australiana per lo scambio dei vaglia postali, conclusa a Melbourne il 23 aprile 1934 ed a Roma il 22 giugno 1934.

Il giorno 13 febbraio 1992 il Governo australiano ha denunciato la convenzione italo-australiana per lo scambio dei vaglia postali, conclusa a Melbourne il 23 aprile 1934 ed a Roma il 22 giugno 1934 ed entrata in vigore da ultimo il 7 gennaio 1949, il cui testo era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1934.

In conformità all'art. 25, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 11 agosto 1992.

92A3262

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite della varietà ad uva da vino Quagliano N

Con decreto ministeriale 24 giugno 1992, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino Quagliano N.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

92A3265

MINISTERO DEL TESORO

N. 131

Corso dei cambi del 7 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1130.600	1130.600	1130.800	1130.600	1130.600	1130.600	1130.910	1130.600	1130.600	1146,500
E.C.U.	1547.150	1547.150	1547.500	1547,150	1547.150	1547,150	1547.170	1547.150	1547,150	1550.100
Marco tedesco	755.600	755.600	755.750	755.600	755.600	755.600	755.550	755.600	755,600	756,750
Franco francese	224.560	224.560	225	224.560	224.560	224.560	224.540	224.560	224.560	224,620
Lira sterlina	2181.300	2181.300	2183.500	2181.300	2181.300	2181.300	2181.100	2181.300	2181.300	2189.300
Fiorino olandese	670.350	670.350	670.500	670.350	670.350	670.350	670.440	670.350	670,350	671.370
Franco belga	36.705	36.705	36.700	36.705	36,705	36.705	36.712	36.705	36,705	36,750
Peseta spagnola	11.958	11.958	11.995	11.958	11,958	11.958	11,959	11,958	11.958	11,970
Corona danese	196.460	196.460	196.750	196.460	196.460	196.460	196.540	196,460	196.460	196,880
Lira irlandese	2014,700	2014.700	2013 -	2014.700	2014,700	2014,700	2014,750	2014.700	2014,700	—
Dracma greca	6.180	6.180	6,170	6.180	6,180	6.180	6.185	6,180	6,180	—
Escudo portoghese	9.015	9,015	9,020	9.015	9,015	9,015	9,013	9.015	9,015	9,050
Dollaro canadese	944.100	944,100	945 —	944,100	944,100	944,100	943.900	944.100	944.100	955,600
Yen giapponese	9.119	9,119	9,130	9,119	9.119	9,119	9,121	9.119	9,119	9,210
Franco svizzero	842.200	842.200	842.500	842.200	842.200	842.200	842,150	842,200	842.200	844.350
Scellino austriaco	107,365	107.365	107.400	107,365	107,365	107,365	107,363	107,365	107,365	107,350
Corona norvegese	192.800	192.800	193 —	192.800	192.800	192.800	192,790	192,800	192,800	193,020
Corona svedese	209 —	209 —	209,100	209 —	209 —	209 —	209 —	209 —	209 —	209.390
Marco finlandese	277 —	277 —	277,250	277 —	277 —	277 —	277.230	277 —	277 —	—
Dollaro australiano	839 —	839 —	842 —	839 —	839 —	839 —	840.250	839 —	839 —	853,750

Media dei titoli del 7 luglio 1992

Titolo				Quotazione
Rendita 5% 1935				50,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92				103,400
» 12% (Beni Esteri 1980)				105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				96,600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94				88,725
»	»	»	21- 4-1987/94	88.150
»	»	C.T.O.	12,50% 1- 6-1989/95	98.225
»	»	»	12.50% 19- 6-1989/95	98.200
»	»	»	12.50% 18- 7-1989/95	98,250
»	»	»	12.50% 16- 8-1989/95	99,475
»	»	»	12.50% 20- 9-1989/95	99,350
»	»	»	12.50% 19-10-1989/95	99.350
»	»	»	12.50% 20-11-1989/95	99,125
»	»	»	12.50% 18-12-1989/95	99,125
»	»	»	12.50% 17- 1-1990/96	98.925
»	»	»	12.50% 19- 2-1990/96	98,775
»	»	»	12.50% 16- 5-1990/96	98,975
»	»	»	12.50% 15- 6-1990/96	99.025
»	»	»	12.50% 19- 9-1990/96	98,50
»	»	»	12.50% 20-11-1990/96	98,575
Certificati del Tesoro		C.T.O.	10,25% 1-12-1988/96	98,525
»	»	»	12,50% 18- 1-1991/97	98,450
»	»	»	12.00% 17- 4-1991/97	98,625
»	»	»	12,00% 19- 6-1991/97	97,750
»	»	»	12,50% 20- 1-1992/98	97,40
Certificati di credito del Tesoro			8,75% 18- 6-1987/93	99,900
»	»	»	8,75% 17- 7-1987/93	96,050
»	»	»	8,50% 19- 8-1987/93	104 —
»	»	»	8.50% 18- 9-1987/93	100.400
»	»	»	13,95% 1- 1-1990/94	102,050
»	»	»	13.95% 1- 1-1990/94 II	102 —
»	»	»	TR 2.5% 1983/93	101,750
»	»	»	Ind. 20- 7-1987/92	99,775
»	»	»	» 19- 8-1987/92	99,825
»	»	»	» 1-11-1987/92	99,650
»	»	»	» 1-12-1987/92	99,825
»	»	»	» 1- 1-1988/93	99,750

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99.725
» » » »	1- 3-1988/93	99.775
» » » »	1- 4-1988/93	99,650
» » » »	1- 5-1988/93	99.825
» » » »	1- 6-1988/93	100.025
» » » »	18- 6-1986/93	99.900
» » » »	1- 7-1988/93	100.300
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100.050
» » » »	19- 8-1986/93	99.675
» » » »	1- 9-1988/93	99.925
» » » »	18- 9-1986/93	99.325
» » » »	1-10-1988/93	99.525
» » » »	20-10-1986/93	99,075
» » » »	1-11-1988/93	99.925
» » » »	18-11-1987/93	99,025
» » » »	19-12-1986/93	99.150
» » » »	1- 1-1989/94	99.900
» » » »	1- 2-1989/94	99.825
» » » »	1- 3-1989/94	99.750
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,675
» » » »	1- 9-1989/94	99.400
» » » »	1-10-1987/94	99,150
» » » »	1-11-1989/94	98,925
» » » »	1- 1-1990/95	99,175
» » » »	1- 2-1985/95	99.050
» » » »	1- 3-1985/95	96,975
» » » »	1- 3-1990/95	98,475
» » » »	1- 4-1985/95	97.150
» » » »	1- 5-1985/95	97.325
» » » »	1- 5-1990/95	98,275
» » » »	1- 6-1985/95	97,750
» » » »	1- 7-1985/95	99,525
» » » »	1- 7-1990/95	98,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1985/95	98,425
» » » »	1- 9-1990/95	98,650
» » » »	1-10-1985/95	97,850
» » » »	1-10-1990/95	98,400
» » » »	1-11-1985/95	97,675
» » » »	1-11-1990/95	98,075
» » » »	1-12-1985/95	97,925
» » » »	1-12-1990/95	98,325
» » » »	1- 1-1986/96	97,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,975
» » » »	1- 1-1991/96	98,950
» » » »	1- 2-1986/96	98 —
» » » »	1- 2-1991/96	98,725
» » » »	1- 3-1986/96	97,600
» » » »	1- 4-1986/96	97,300
» » » »	1- 5-1986/96	97,700
» » » »	1- 6-1986/96	98,825
» » » »	1- 7-1986/96	99,100
» » » »	1- 8-1986/96	98,550
» » » »	1- 9-1986/96	98,550
» » » »	1-10-1986/96	97,425
» » » »	1-11-1986/96	97,225
» » » »	1-12-1986/96	97,125
» » » »	1- 1-1987/97	96,975
» » » »	1- 2-1987/97	96,750
» » » »	18- 2-1987/97	97,450
» » » »	1- 3-1987/97	97 —
» » » »	1- 4-1987/97	96,750
» » » »	1- 5-1987/97	96,775
» » » »	1- 6-1987/97	98,325
» » » »	1- 7-1987/97	98,350
» » » »	1- 8-1987/97	98,925
» » » »	1- 9-1987/97	98,550
» » » »	1- 3-1991/98	97,550
» » » »	1- 4-1991/98	97,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 5-1991/98	96.825
» » » »		1- 6-1991/98	97.450
» » » »		1- 7-1991/98	97.575
» » » »		1- 8-1991/98	97.550
» » » »		1- 9-1991/98	97.525
» » » »		1-10-1991/98	97 —
» » » »		1-11-1991/98	96.825
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	99.550
» » »	12,50%	1- 9-1992	99.575
» » »	12,50%	1-10-1992	99.475
» » »	12,50%	1- 2-1993	99.425
» » »	12,50%	1- 7-1993	99.250
» » »	12,50%	1- 8-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	98.875
» » »	12,50%	1-10-1993	98.700
» » »	12,50%	1-11-1993	98.750
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98.675
» » »	12,50%	17-11-1993	99 —
» » »	12,50%	1-12-1993	98.750
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98.925
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98.700
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98.075
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98.125
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98.150
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98.700
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98.625
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	97.825
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97.800
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97.850
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97.625
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96.250
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96.050
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96.100
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97.600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,500
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97.175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,250
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,600
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95.100
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94.850
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98.075
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,600
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95.250
Certificati credito Tesoro E.C.U.	10,50%	22-11-1984/92	99.725
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	100.225
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	99.775
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	99.950
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	99.150
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	97.025
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	97.025
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	99.175
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	96.175
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	96,575
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	98.175
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	95.700
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	101.500
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	94,725
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	101.375
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	100,175
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	101.725
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	102.825
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	103,350
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	103,550
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	104.150
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	105.700
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	103.525

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M07072

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Pesaro

Con decreto ministeriale 16 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Pesaro che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a.»;

la costituzione, con atto unilaterale, della società per azioni «Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a.» con un capitale sociale di lire 255 miliardi, diviso in n. 25.500.000 azioni ordinarie di L. 10.000 nominali ciascuna, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione di un immobile e disponibilità liquide per complessive lire 4,3 miliardi circa;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Pesaro contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Pesaro S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3266

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito della Puglia

Con decreto ministeriale 22 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito della Puglia che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito della Puglia in una società per azioni denominata «Mediocredito della Puglia S.p.a.», che avrà un capitale sociale di lire 84.440 milioni, suddiviso in n. 8.444.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna;

l'adozione da parte del Mediocredito della Puglia S.p.a. di un nuovo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria;

l'abilitazione del Mediocredito della Puglia S.p.a. all'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche ai sensi della legge n. 175 del 6 giugno 1991, nonché all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge n. 1760 del 5 luglio 1928 e successive modificazioni.

92A3267

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica del decreto ministeriale 23 dicembre 1991 concernente l'autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa a conseguire un legato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, è stato rettificato il decreto ministeriale 23 dicembre 1991, nel senso che l'Associazione italiana della Croce rossa è autorizzata a conseguire un legato disposto dalla sig.ra Amabile Anardu consistente nella somma di lire 10 milioni, da impiegare — come da volontà testamentaria — per i fini istituzionali della sede C.R.I. di Cagliari e non per l'acquisto di autoambulanze.

92A3269

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Madeleine Genetti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luigi Rogantini Picco, notaio in Firenze, numero di repertorio 2219 e consistente nella somma di lire 5 milioni.

92A3272

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Amelia Musitelli con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Paganoni, notaio in Bergamo, numero di repertorio 30752 e consistente in un terreno del patrimonio residuo per un valore di L. 64.700.000.

92A3273

Riconoscimento giuridico dell'Associazione per la lotta alla trombosi, in Milano

Con decreto ministeriale 18 maggio 1992 l'Associazione per la lotta alla trombosi - A.L.T., con sede in Milano, via Morigi, 2/A, è stata riconosciuta giuridicamente e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 27 articoli, debitamente vistato.

92A3271

Modificazioni allo statuto della fondazione «Floriani», in Milano

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, sono state approvate le modifiche ed integrazioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 dello statuto sociale — debitamente vistato — della fondazione «Floriani», con sede in Milano, via Fiosi n. 2.

92A3274

Autorizzazione all'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 l'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Benini Zanaide vedova Alberi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Montanari, notaio in Bologna, numero di repertorio 48640 e consistente in beni mobili e denaro liquido per un valore di L. 20.450.000.

92A3270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 6 giugno 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Arbatex», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita il 19 dicembre 1985 per rogito notaio Carmen Cappellini ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Rolando Cojana, via Molise, 6, Cagliari.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Niuplastic», con sede in Napoli, costituita il 3 giugno 1985 per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Umberto Stellaro, via Antonio Boccia, 20, Poggiomarino (Napoli).

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia Altinia tra lavoratori, con sede in Venezia-Mestre, costituita il 20 novembre 1970 per rogito notaio Bruno Morelli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Arcangelo Boldrin.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Delta», con sede in Lamezia Terme, costituita il 25 giugno 1975 per rogito notaio Notaro Francesco ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Carlo Porcino.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il dott. Giovanni Semboloni è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze», con sede in Firenze, in sostituzione del dottor Attilio D'Alessandro.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1992 il sig. Gianni Montagna è stato nominato liquidatore della società cooperativa «C.A.T.L. - Coop. autisti turismo laziale», con sede in Roma, in sostituzione del sig. Pietro Bloise ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992 il sig. Domenico Colantoni è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Consorzio edilizio Colle Monte Tortona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in sostituzione del sig. Di Benedetto Vito ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

92A3237

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metaltecnica*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 30 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990.

2) Lavoratori dell'azienda *Ditta Paliotto*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 18 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Venus confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Fossacesia (Chieti), licenziati dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 28 agosto 1990 al 27 febbraio 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 28 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Venus confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Fossacesia (Chieti), licenziati dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 28 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 28 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. CIAL*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 10 marzo 1990 al 9 settembre 1990,
CIPI 14 ottobre 1986: dal 10 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. CIAL*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 10 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. CIAL*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 10 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 10 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Laterificio di Paglieta*, con sede in Paglieta (Chieti) e stabilimento di Paglieta (Chieti), licenziati dal 18 giugno 1987:

periodo: dal 18 dicembre 1990 al 17 giugno 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 18 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Laterificio di Paglieta*, con sede in Paglieta (Chieti) e stabilimento di Paglieta (Chieti), licenziati dal 18 giugno 1987:

periodo: dal 18 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 18 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. CIBS*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 16 febbraio 1984 al 26 gennaio 1989:

periodo: dal 26 gennaio 1991 al 25 luglio 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. CIBS*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 16 febbraio 1984 al 26 gennaio 1989:

periodo: dal 26 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saracen Italy*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), licenziati dal 22 settembre 1984 al 15 settembre 1988:

periodo: dal 15 settembre 1990 al 14 marzo 1991;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saracen Italy*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), licenziati dal 22 settembre 1984 al 15 settembre 1988:

periodo: dal 15 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, prod. spugne met. e lama acciaio (ISTAT 316.8), operanti in comune di Latina, a decorrere dal 1° agosto 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, prod. spugne met. e lama acciaio (ISTAT 316.8), operanti in comune di Latina, a decorrere dal 1° agosto 1985:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, prod. spugne met. e lama acciaio (ISTAT 316.8), operanti in comune di Latina, a decorrere dal 1° agosto 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, prod. spugne met. e lama acciaio (ISTAT 316.8), operanti in comune di Latina, a decorrere dal 1° agosto 1985:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico operanti in comune di Cisterna di Latina a decorrere dal 23 agosto 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico operanti in comune di Cisterna di Latina a decorrere dal 23 agosto 1986:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico operanti in comune di Cisterna di Latina a decorrere dal 23 agosto 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico operanti in comune di Cisterna di Latina a decorrere dal 23 agosto 1986:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plastisud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 26 febbraio 1987 al 24 febbraio 1989:

periodo: dal 24 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico operanti in Borgo Piave (Latina) a decorrere dal 31 dicembre 1987:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 31 dicembre 1987;
causa: crisi di settore.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzature (codice ISTAT 451.1) operanti in comune di Ellera di Corciano (Perugia) a decorrere dal 23 ottobre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 23 ottobre 1988;
causa: crisi di settore.

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzature (codice ISTAT 451.1) operanti in comune di Ellera di Corciano (Perugia) a decorrere dal 23 ottobre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 23 ottobre 1988;
causa: crisi di settore.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzature (codice ISTAT 451.1) operanti in comune di Ellera di Corciano (Perugia) a decorrere dal 23 ottobre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 23 ottobre 1988;
causa: crisi di settore.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzature (codice ISTAT 451.1) operanti in comune di Ellera di Corciano (Perugia) a decorrere dal 23 ottobre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 23 ottobre 1988;
causa: crisi di settore.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore carpenteria metallica operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 3 settembre 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 3 novembre 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11811/14 del 4 novembre 1991.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore carpenteria metallica operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 3 settembre 1985:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 3 novembre 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11952/13 del 23 gennaio 1992.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore carpenteria metallica operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 3 settembre 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 3 novembre 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11952/14 del 23 gennaio 1992.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore carpenteria metallica operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 3 settembre 1985:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 3 settembre 1985;
causa: crisi di settore,
primo decreto ministeriale 4 settembre 1991.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11952/15 del 23 gennaio 1992.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero (cod. ISTAT 451, 451.1, 451.2) operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 1° marzo 1988:
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990,
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 1° gennaio 1990,
causa: crisi di settore.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero (cod. ISTAT 451, 451.1, 451.2) operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 1° marzo 1988:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990,
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 1° gennaio 1990,
causa: crisi di settore.

21) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. contenitori metallici e costr. e installazione carp. met. operanti in comune di Aprilia (Latina) a decorrere dal 9 maggio 1987.
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990,
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 15 marzo 1983.
causa: crisi di settore.

22) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. contenitori metallici e costr. e installazione carp. met. operanti in comune di Aprilia (Latina) a decorrere dal 9 maggio 1987.
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 15 marzo 1983,
causa: crisi di settore.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. contenitori metallici e costr. e installazione carp. met. operanti in comune di Aprilia (Latina) a decorrere dal 9 maggio 1987.
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 15 marzo 1983,
causa: crisi di settore.

24) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore costr. contenitori metallici e costr. e installazione carp. met. operanti in comune di Aprilia (Latina) a decorrere dal 9 maggio 1987:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1992: con effetto dal 15 marzo 1983,
causa: crisi di settore.

25) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Rica Shoes*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991:
periodo: dal 10 giugno 1991 all'11 agosto 1991,
CIPI 26 luglio 1990: dal 12 dicembre 1988;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione opere fognarie, idriche, ristrutt. patrimonio comunale, finanziate dal bilancio del comune di Acerra. Lavoratori licenziati dal 20 novembre 1989:
delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990.

2) Area del comune di Valva (Salerno). — Aziende impegnate nella ricostruzione abitativa ed infrastrutturale. Lavoratori licenziati dal 9 ottobre 1990:
delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo: dal 9 ottobre 1990 all'8 aprile 1991.

3) Area del comune di Valva (Salerno). — Aziende impegnate nella ricostruzione abitativa ed infrastrutturale. Lavoratori licenziati dal 9 ottobre 1990:
delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo: dal 9 aprile 1991 all'11 agosto 1991.

4) Area del comune di Tremestieri Etneo (Catania). — Aziende impegnate nella ricostruzione di un lotto funzionale dello schema idrico acquedotto Piedimonte Etneo. Lavoratori licenziati dall'8 aprile 1991:
delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo: dall'8 aprile 1991 all'11 agosto 1991.

5) Area del comune di Napoli. — Aziende impegnate nella ristrutturazione funzionale dello stadio S. Paolo. Lavoratori licenziati dall'8 giugno 1990:
delibera CIPI 12 giugno 1992;
periodo: dall'8 giugno 1990 al 7 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1991 dalla Base aerea americana di Decimomannu (Cagliari), in conseguenza del provvedimento di soppressione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di una proroga del trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 487, per il periodo dal 15 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

92A3239

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Aggiornamento dei parametri chimico-fisici riportati sull'etichetta dell'acqua minerale «Goccia di Carnia»

Con l'autorizzazione 6 dicembre 1991, n. 280, il caposettore igiene pubblica dell'unità sanitaria locale n. 3 «Carnica» ha autorizzato la ditta «Goccia di Carnia» S.p.a., con sede e stabilimento in Forni Avoltri (Udine), via Pierabek n. 3, all'aggiornamento analitico dei parametri chimico-fisici da apporre sulle etichette dei contenitori in vetro da cl 44 naturale - leggermente frizzante - frizzante; in vetro da cl 92 naturale - leggermente frizzante - frizzante - molto frizzante; in PET da cl 50 naturale - leggermente frizzante - frizzante; in PET da litri 1,5 naturale - leggermente frizzante - frizzante - molto frizzante; in PET da lt 2 naturale.

92A3240

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Justizministers vom 22. Mai 1992 über die Änderung von Vordrucken und Formeln für meldeamtliche Urkunden.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 30 vom 21. Juli 1992 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Justizministers vom 22. Mai 1992 über die Änderung vom Vordrucken und Formeln für meldeamtliche Urkunden veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik Nr. 127 vom 1. Juni 1992 auf der Seite 3 ff. kundgemacht worden.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 maggio 1992 concernente. «Modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato civile», inserito alla pag. 3 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 1° giugno 1992, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

92A3276

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1992 recante: «Approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 27 giugno 1992).

Nell'art. 1, comma 3, del decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 9 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «... rilascia il certificato *ante mortem* previsto dal decreto del Presidente della Repubblica *1°* giugno *1992*, n. 503 ...», si legga: «... rilascia il certificato *ante mortem* previsto dal decreto del Presidente della Repubblica *8* giugno *1982*, n. 503 ...».

92A3293

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200